

CITTA' DI CENTO



COMUNE DI CENTO
(PROVINCIA DI FERRARA)

ALLEGATO "1" ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. IN DATA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.)

INDICE

- Art. 1:** AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- Art. 2:** CONCESSIONI
- Art. 3:** DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DELLE CONCESSIONI
- Art. 4:** RILASCIO DELLA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE
- Art. 5:** ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI
- Art. 6:** OCCUPAZIONI D'URGENZA
- Art. 7:** MODALITA' PER LE RICHIESTE ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI
- Art. 8:** ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO ATTO DI CONCESSIONE
- Art. 9:** OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 10:** DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
- Art. 11:** MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
- Art. 12:** RINNOVO DELLA CONCESSIONE
- Art. 13:** COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
- Art. 14:** CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE
- Art. 15:** CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
- Art. 16:** DURATA DELLE OCCUPAZIONI
- Art. 17:** MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE
- Art. 18:** SOGGETTO PASSIVO
- Art. 19:** COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE
- Art. 20:** ESENZIONI, ESCLUSIONI ED AGEVOLAZIONI
- Art. 21:** VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
- Art. 22:** VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- Art. 23:** ACCERTAMENTI
- Art. 24:** RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 25:** RIMBORSI
- Art. 26:** INDENNITA' E SANZIONI
- Art. 27:** DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ALLEGATO A - TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

- OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- OCCUPAZIONI PERMANENTI

ALLEGATO B – ELENCO DELLE STRADE COMUNALI SUDDIVISE IN CATEGORIE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

Art. 1

Ambito e Finalità del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la cui istituzione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 158 del 16/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni, esecutivo ai sensi di legge. In particolare il presente Regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura base della tariffa, i criteri di determinazione del canone, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le indennità e la disciplina transitoria.
- 2) Nel presente Regolamento con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le strade e le piazze nonché le altre aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. E', in ogni caso, da escludere l'esistenza della servitù pubblica di passaggio nel caso in cui non sussista l'utilità pubblica dell'area privata.
- 3) Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
- 4) Il Comune di Cento conta una popolazione di 33.780 abitanti al 31/12/2007, pertanto ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, sono di competenza comunale le occupazioni realizzate all'interno dei centri abitati su tratti di strade statali e provinciali.
- 5) Non rientrano nell'ambito applicativo del canone previsto dal presente Regolamento i balconi, le verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile.
- 6) Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Art. 2

Concessioni

- 1) Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo, appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile, o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio comportino o meno la costruzione di manufatti sono soggette a concessione, che può essere integrata da apposito disciplinare contenente le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione.
- 2) Le occupazioni di cui al comma precedente consentono una utilizzazione da parte del beneficiario dei detti beni, alla quale consegue correlativamente la compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
- 3) Per tutta la durata della concessione l'area non può essere concessa a soggetti terzi, ad esclusione dei posteggi mercatali, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, che sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi (comma 11 art.28 del D.L.vo 31.03.1998, n.114).

Art. 3
Distinzione delle occupazioni ed atto delle concessioni

- 1) Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di apposito atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti ;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- 2) Ai fini dell'applicazione del canone, sono inoltre considerate:
 - a) permanenti le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche così come definito dal D.Lvo 114/1998, se concesse con atto amministrativo di durata non inferiore ad un anno e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) temporanee le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, così come definito dal D.Lvo n. 114/1998, realizzate per una durata inferiore a tutti i giorni feriali della settimana ancorché la concessione sia annuale o pluriennale;
 - c) ricorrenti le occupazioni per cui sono state rilasciate concessioni per periodi specificati e compresi nell'anno, oltre a quelle a carattere stagionale che si ripetono;
 - d) temporanee le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno.
- 3) Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, e' assoggettata a preventiva concessione comunale rilasciata dal funzionario responsabile dell'Ufficio Competente . Non e' richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a tre ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci. Non sono consentite occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi .
- 4) Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni :
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione ;
 - b) che si protraggano oltre al termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- 5) In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle relative spese.
- 6) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità, civile e penale, per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- 7) Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le tipologie analoghe a quelle riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle indennità.
- 8) Qualora il Comune di Cento lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale può affidare in concessione totalmente o parzialmente il servizio gestione del canone ad apposita azienda iscritta all'Albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/97 secondo le disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, e per ottimizzarne la messa a regime, a far data dall'entrata in vigore dello stesso, laddove vi sia una azienda affidataria della concessione, a questa può essere prorogato il servizio, alla fine del periodo di affidamento, valutato l'interesse dell'Ente e purchè tale proroga non abbia una durata superiore al biennio.

- 9) In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte, ad eccezione della fase amministrativa che resta di esclusiva spettanza del Comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 63 comma 2 punto 5 lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 4

Rilascio della concessione ed autorizzazione

- 1) Il procedimento per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Legislativo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione nonché dalla Legge 07.08.1990 n. 241.
Il procedimento per il rilascio di concessioni permanenti si conclude entro il termine di 60 giorni dalla domanda, mentre quello per concessioni temporanee si conclude entro 30 giorni.
- 2) Il rilascio del provvedimento di concessione costituisce titolo per l'occupazione.
- 3) Non sono comunque subordinate al rilascio del previo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, a meno che non si tratti di veicoli speciali ad uso pubblicitario, e qualora la sosta di tali veicoli non sia vietata da altre norme o disposizioni regolamentari, nonché quelle attuate dai produttori agricoli nelle aree di mercato. Per tali occupazioni il documento di quietanza assolve contestualmente tale obbligo

Art. 5

Anagrafe delle concessioni

- 1) L'ufficio competente provvede a redigere un apposito elenco delle concessioni permanenti ed uno per le concessioni temporanee. L'elenco contiene anche la scadenza delle singole concessioni. A tal fine il dirigente competente al rilascio degli atti istituirà un apposito registro in cui verrà annotato:
- a) il tipo dell'atto amministrativo;
 - b) le generalità del soggetto a cui è stato rilasciato l'atto;
 - c) la data di rilascio;

Art. 6

Occupazioni d'urgenza

- 1) Per fronteggiare situazioni di emergenza o di obiettiva necessità di provvedere senza indugio ad eseguire lavori, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata dall'interessato senza la preventiva concessione. In tale caso chi ha eseguito l'occupazione deve informare, senza ritardo, e comunque entro 48 ore, l'Ufficio competente per la regolarizzazione della pratica.
- 2) La mancata informazione senza ritardo, di cui al comma precedente, ovvero la mancanza delle condizioni di urgenza che hanno determinato l'occupazione comporta l'applicazione delle indennità prevista dall'art. 22 del presente Regolamento.
- 3) Sono comunque a carico dell'occupante tutte le misure previste per la tutela della circolazione stradale, previste dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

Art. 7

Modalità per le richieste ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni.

- 1) Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente ottenere il rilascio della prescritta concessione od autorizzazione da parte del Comune. Le domande tese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono venir presentate all'Ufficio Competente . La Giunta Comunale con proprio atto può modificare in tutto od in parte la competenza al rilascio dei predetti atti.
- 2) La domanda, come previsto dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento, deve essere presentata al Comune almeno 60 giorni prima dell'evento nel caso di occupazioni permanenti, e 30 giorni prima dell'evento, nel caso di occupazioni temporanee.
- 3) La domanda, pena la non ricevibilità della stessa, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
 - d) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;
 - e) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - f) il progetto dell'attività, la descrizione dell'allestimento, la planimetria dettagliata dell'occupazione (superficie o estensione lineare);
 - g) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio;
 - h) recapito telefonico e/o e/o FAX e indirizzo e-mail e/o indirizzo pec del soggetto che sottoscrive la domanda;

Art. 8

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

- 1) Le domande di occupazione sono assegnate per l'istruttoria all'Ufficio Competente che sarà individuato con atto organizzativo interno .
- 2) Il termine per la conclusione del procedimento e' di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda per le occupazioni permanenti e trenta per quelle temporanee.
- 3) L'atto di concessione è rilasciato, per quanto di competenza del Comune e senza pregiudizio dei terzi, dal Funzionario Responsabile previa istruttoria e parere dell'ufficio competente e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2 ;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali e' subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
 - e) l'obbligo di ottenere tutte le eventuali altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi in merito al controllo e alla sicurezza dell'occupazione assentita;
 - f) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;
 - g) la clausola che "l'Amministrazione è sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche penale pretesa, molestia o richiesta anche giudiziaria avanzata da terzi in conseguenza dell'occupazione stessa".

- 4) Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, costituisce condizione di priorità il numero di protocollo generale di presentazione della domanda. Il dirigente responsabile del provvedimento deve informare i richiedenti del numero delle domande e della superficie disponibile per la concessione.

Art. 9

Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonche' quelle specifiche contenute nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in "ripristino", al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese all'inadempiente;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione ;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi, così come da pretese anche giudiziarie avanzate dai medesimi in conseguenza dell'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione fatta salva l'autorizzazione del Comune;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) in caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune apposita istanza entro 30 gg. dal subentro stesso per ottenere il rilascio di nuova concessione. Il Comune provvede al rilascio della nuova concessione qualora sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento;
 - g) analoga comunicazione deve essere presentata dal contribuente originario (salvo il subingresso per causa di morte). Con la detta comunicazione il Concessionario originario è liberato dal pagamento del canone;
 - h) segnalare al Comune eventuali variazioni nelle occupazioni che possano determinare un maggiore o minore ammontare del canone.
 - i) dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
- 2) Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione, deve:
- a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
 - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.

Art. 10

Decadenza ed estinzione della concessione

- 1) Sono causa di decadenza della concessione:
- a) l'uso improprio o diverso da quello previsto dal disciplinare di concessione del suolo spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
 - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di

- occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
- 2) Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salva la possibilità del subingresso per successione e conseguente rinnovo della stessa da parte del Comune;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 11

Modifica, sospensione revoca e rinuncia della concessione

- 1) Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. In caso di revoca, per motivi di pubblico interesse, di posteggio per il commercio su area pubblica, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale nr. 12/99
- 2) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
- 3) Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito.
- 4) La revoca della concessione o della autorizzazione è disposta altresì dal Comune dopo tre atti di sospensione ai sensi del precedente art. 3.
- 5) Il trasferimento a terzi della concessione senza il preventivo assenso esplicito del Comune comporta la revoca della concessione. Per le concessioni rilasciate per il commercio su aree pubbliche sono fatte salve le disposizioni contenute nella Legge regionale 12/99
- 6) Il Concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

Art. 12

Rinnovo della concessione

- 1) I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2) Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
- 3) Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

Art. 13
Commercio su aree pubbliche

- 1) E' consentita l'occupazione per il commercio su aree pubbliche, preventivamente individuate dal Comune; la concessione dell'area per il posteggio con veicoli bianchi, tende e simili deve essere preventivamente richiesta al Comune.
- 2) Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo del venduto, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

Art. 14
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

- 1) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in almeno n. 3 categorie.
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati/metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
- 2) I coefficienti di valutazione economica, per specifiche tipologie di occupazione, sono riportati all'art. 19.
- 3) Le tariffe base, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono indicate nell'apposito Allegato "A" al presente Regolamento.
- 4) Nella determinazione del canone si applicano le regole generale sull'arrotondamento dei decimali

Art. 15
Classificazione delle strade

- 1) Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco allegato "B" al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2) Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 3) Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa base.
- 4) La tariffa per le strade di 2^a categoria e' ridotta in misura del 35 per cento (35%) rispetto alla 1^a.
- 5) La tariffa per le strade di 3^a categoria e' ridotta in misura del 70 per cento (70%) rispetto alla 1^a.
- 6) Limitatamente all'area di Via Santa Liberata, interessata ad ospitare il Mercato settimanale di Cento Capoluogo, in caso di eventi straordinari e di forza maggiore, la classificazione di tutte le strade/Piazze interessate dalla delocalizzazione, viene uniformata alla 2^a Categoria.

Art. 16
Durata delle occupazioni

- 1) Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse non soggetto ad alcun frazionamento. Limitatamente alla prima annualità il pagamento del canone di concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione sempre con arrotondamento al mese intero.
- 2) Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno ed in base alla superficie occupata.

Art. 17
Modalità di applicazione del canone

- 1) Il canone e' commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
- 3) Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, per la misura unitaria di tariffa stabilita per legge con un minimo di canone annuo ad azienda, per ciascun servizio erogato, di € 516,46.-
- 4) Tale tariffa sarà soggetta a rivalutazione annuale in base ai dati ISTAT.
- 5) Per le occupazioni temporanee inerenti le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc) è consentito richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
- 6) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate nella misura del 25%.

Art. 18
Soggetto passivo

- 1) Il canone e' dovuto al Comune dal titolare della concessione, o di autorizzazione, o in mancanza dall'occupante di fatto anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto o abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- 2) Il canone e' indivisibile ed il versamento o la richiesta dello stesso viene effettuata indifferentemente da uno o più dei contitolari o dagli occupanti di fatto anche se abusivi in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art 1292 del Codice Civile.
- 3) Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 19

Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

- 1) Il coefficiente di valutazione economica dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di tariffa base fissata nell'allegato "A" del presente Regolamento.
- 2) I coefficienti di valutazione economica individuati per le specifiche attività esercitate dai titolari delle CONCESSIONI sono i seguenti

TIPOLOGIA D'OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC. PERM.	COEFFICIENTI OCC. TEMP.
1) Spazi soprastanti e/o sottostanti il suolo (in via esemplificativa e non esaustiva occupazioni con condutture , cavi impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse)	1,00	0,45
2) Attività edilizia	/	0,90
3) Attività edilizia con occupazioni superiori a 30 gg	/	0,20
4) Traslochi	/	1,00
5) Pubblici esercizi	0,85	0,14
6) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli, mercatini dell'antiquariato e dell'artigianato artistico	1,00	0,09
7) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti su posteggi temporaneamente non occupati		0,35
8) Fiere, festeggiamenti, mercati straordinari in occasione di festività con esclusione spettacoli viaggianti		0,45
9) Installazione d'attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante		0,20
10) Manifestazioni politiche, culturali, sportive		0,06
11) Altre attività	1,00	1,00
12) Negozi e varie	1,00	0,28
13) Occupazioni inferiori al ½ mq con bacheche ecc.	Escluse	Escluse

- 3) La Giunta Comunale con propria deliberazione, può procedere annualmente, qualora lo ritenga opportuno e previa consultazione delle Associazioni di categoria , alla revisione dei suddetti coefficienti di valutazione economica.
- 4) La Giunta Comunale , con proprio atto, provvede all'aggiornamento annuale, secondo l'indice ISTAT, delle tariffe di cui all'allegato A"
- 5) La Giunta Comunale con proprio atto, può decidere di prorogare il termine di pagamento della prima rata del canone di cui all'art. 21 comma 4 e 22 comma 3
- 6) Nel caso di occupazioni permanenti o temporanee ricorrenti, soggette a gara pubblica con offerta a rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento;

Art. 20

Esenzioni, esclusioni ed agevolazioni

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni che non si protraggono per piu' di 3 (tre) ore per le quali non e' comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune, (sono esclusi i veicoli pubblicitari) ;

- b) le occupazioni realizzate con passi carrabili;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica ;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto ; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili;
- f) l'occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, così come le lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 50 centimetri;
- g) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante l'attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- h) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- i) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione, la devoluzione gratuita al Comune al termine della medesima;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- l) il commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a 60 minuti;
- m) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai regolamenti comunali;
- n) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzioni o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 6 ore;
- o) le occupazioni per trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

Le esenzioni di cui alla lettera c) si applicano anche per le manifestazioni affidate dal Comune a terzi organizzatori, le stesse possono essere disciplinate nella convenzione di affidamento dell'organizzazione.

2) Sono escluse dal canone:

- a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
- b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
- c) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto a), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande bow windows e simili;
- d) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del D.lvo 285/1992;
- e) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.

3) Sono agevolati nel canone gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, presenti su tutto il territorio comunale, attraverso una riduzione nella misura del 50 per cento (50%) della COSAP sull'occupazione dei Dehors, qualora gli stessi aderiscano alla pianificazione comunale sulla turnazione degli orari di apertura al pubblico relativa alle ore serali ed ai fine settimana;

Art. 21

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

- 1) Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al Comune o al concessionario del servizio all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per la prima annualità il pagamento della concessione va conteggiato proporzionalmente ai mesi di effettiva occupazione, sempre con arrotondamento al mese intero.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno ; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- 4) Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali (scadenti entro le date del 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre) qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 500,00 (cinquecento).
5. Il canone non è dovuto qualora non sia di importo superiore a €2,00

Art. 22

Versamento del canone per le occupazioni temporanee.

- 1) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza, al concessionario del servizio quando presente o agli uffici comunali preposti quando non è affidato in concessione il servizio ;
- 2) Per le occupazioni temporanee effettuate limitatamente nei giorni festivi e ai mercati, sagre e fiere da parte dei partecipanti precari l'obbligo della concessione è assolto con il pagamento diretto e contestuale rilascio di quietanza;
- 3) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, a posto fisso, in occasione di mercati settimanali, e' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali (scadenti entro le date del 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio – 31 ottobre) qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 250,00

Art. 23

Accertamenti

- 1) Il Comune controlla il rispetto di quanto contenuto negli atti di concessione in termini di superficie occupata, periodo di occupazione, tipologia di occupazione, nonché i versamenti effettuati. Sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli atti stessi, o dalle risultanze di rilevazioni effettuate in loco, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo ed all'eventuale emissione di apposito avviso di accertamento e liquidazione comprensivo di eventuali indennità e maggiorazioni previste dalla normativa e dal presente Regolamento maggiorato degli interessi legali maturati.
- 2) La notifica dei predetti avvisi, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.
- 3) Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento e liquidazione deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

- 4) Per le occupazioni abusive, l'avviso di accertamento e liquidazione determina per il contravventore l'obbligo di corrispondere:
- 5) Il canone maggiorato di un'indennità pari al canone dovuto per la durata dell'occupazione, in caso di occupazione temporanea, accertata nella misura di cui all'art. 63, comma 2 punto 5 lettera g) del D.Lgs. 446/97;
- 6) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari a quello dovuto alla precedente lettera a) a titolo di indennità ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285.
- 7) In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività di cui al presente articolo sono svolte, ad eccezione dell'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, che restano di esclusiva spettanza del comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

Art. 24

Riscossione coattiva.

- 1) La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14.04.1910 n.639. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2752 del Codice Civile.
- 2) In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e' svolto dal concessionario.
- 3) Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1

Art. 25

Rimborsi

- 1) I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi legali calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2) Per situazioni particolari in cui venga riscontrato un disagio logistico ed organizzativo del mercato, causa eventi straordinari e di forza maggiore, la Giunta, con proprio atto motivato, può disporre che il Dirigente provveda ad un rimborso a titolo forfettario nella misura massima del 10 per cento (10%).

Art. 26

Indennità e sanzioni

- 1) La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario di cui all'articolo 53 del D.lgs 446/97.
- 2) Con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, si possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le occupazioni abusive che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate,

ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

- 3) Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, redatto da Pubblico Ufficiale , ovvero, nei casi di cui al precedente comma 2 , da dipendenti dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione del Canone di Occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, o da persona dallo stesso delegata, si applica una sanzione pari al 200 per cento (200%) del canone dovuto, ferma restante:
 - a) per le occupazioni abusive di suolo pubblico si applica l'indennità, come disciplinata dal precedente art. 23, unitamente alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo articolo.
 - b) per l'omesso o ritardato pagamento del canone entro le scadenze stabilite, si applica un'indennità pari al 30% del canone dovuto.
 - c) per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti e temporanee, l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita per il pagamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni di cui sopra.
 - d) l'indennità è pari al 10% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro 30 giorni dalla data fissata quale termine di pagamento.
 - e) per le occupazioni che, di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito senza apposita autorizzazione di proroga, si applica un'indennità pari al canone dovuto, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni.
 - f) Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale.
- 4) Per le occupazioni abusive l'avviso di accertamento contiene la contestazione della violazione e costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica del predetto avviso è effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data della contestazione o della notifica. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dall'art. 24 del presente regolamento.
- 5) La predisposizione dell'avviso per le violazioni ed irregolarità accertate nonché l'applicazione delle indennità e delle sanzioni previste dal presente Regolamento, sono disposte dal funzionario responsabile o dal concessionario in caso di affidamento in concessione, a cui spetta anche la fase di accertamento ai fini dell'applicazione del canone.
- 6) Quanto indicato dal presente articolo vale ai soli fini dell'applicazione del canone, il pagamento di indennità o sanzioni non può essere invocato od inteso quale sanatoria parziale o totale dell'abuso ovvero dell'illecito commesso poiché non corregge le irregolarità della occupazione.
- 7) Per le tutte restanti violazioni si applica la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 7 – bis del dlgs 267/2000 da € 25,00 ad € 500,00.

Art. 27

Disposizioni finali e transitorie.

- 1) L'efficacia del presente Regolamento disciplinante l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche decorre dal 01/01/2008.

- 2) E' abrogato con decorrenza 01/01/2008 il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del Consiglio Comunale nn. 158 del 16/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni
- 3) In caso di affidamento in concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del canone, le attività svolte dal Funzionario Responsabile, sono svolte, ad eccezione della fase amministrativa che resta di esclusiva spettanza del comune, dal legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, della società concessionaria del servizio.

ALLEGATO A)

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Aggiornate con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 12/12/2012

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) **TARIFFA BASE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO :**

1^ CATEGORIA €3,32 a mq. o ml. a giorno

2 ^ CATEGORIA €2,15 a mq. o ml. a giorno

3 ^ CATEGORIA € 1,00 a mq. o ml. a giorno

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) **TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO:**

1^ CATEGORIA € 48,14 a mq. o ml. all'anno

2^ CATEGORIA € 31,30 a mq. o ml. all'anno

3^ CATEGORIA € 14,50 a mq. o ml. all'anno

b) **TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI: €0,751 per ciascun utente**

ALLEGATO B)

ELENCO DELLE STRADE PER CATEGORIE

CENTO

1^ Categoria

Anello composto da via 1° Maggio, via IV Novembre, via Matteotti, viale Iolanda, via XXV Aprile, via XX Settembre e tutte le strade, piazze, spazi pubblici e privati con servitù di pubblico passaggio comprese all'interno del suddetto anello e precisamente:

- via Rosselli
- via Gennari
- via Ugo Bassi
- via Baruffaldi
- via Quercino
- via O. Malagodi
- via Cremonino
- via Vicini
- via G. Monari
- via Facchini
- via Donati
- via Accarisio
- via Campagnoli ,
- via Vittorio Veneto
- via Provenzali
- via Matteotti
- vicolo San Salvatore
- vicolo Sani 'Agostino
- via Rossini
- via Breveglieri
- via Erri
- via Galletti
- piazzale della Rocca
- via Bulgarelli
- viale Libertà
- viale Falzoni Gallerani
- viale Bonzagni
- piazzale Bonzagni
- piazza Guercino

CENTO

2° Categoria

- via Ponte Reno
- via Cavalieri
- via Lavinino
- via Israeliti
- via Tasso
- via Ariosto
- via Petrarca
- via Boccaccio
- via Monti
- via Cola
- via Gaetano Malocchi
- via Dante Alighieri
- via Bersaglieri
- via Manzoni
- via S. Liberata da via XX Settembre a via Bisi
- via Bisi
- via M. Ruggeri
- via Turati
- via Gramsci
- via Don Minzoni
- via Cavallotti
- via Curato da via Santa Liberata a via M. Ruggeri
- via Due Giugno
- via Borghi
- via De Gasperi
- via Bologna
- via Borselli
- via Carpeggiani
- via G. Malagodi
- via Borgatti
- via Cimarosa
- via Paganini
- via Ponchielli
- via Leoncavallo
- via Adige
- via Tevere
- via Po
- via Cordini
- via Rigone da via XXV Aprile a via Cilea
- via Respighi
- via Cilea
- via Toscanini
- via Sarti
- via Frescobaldi
- via Lazio
- via Toscana
- via Liguria
- via Lombardia
- via Piemonte
- via Cimabue
- via Buonarroti
- via Giotto
- via Guido Reni
- via Carracci

- via Reno Vecchio da via Rigone a via Giotto
- via Giovannina
- via Romagna
- via Sicilia
- via Sardegna
- via Giordano
- via Donizetti
- via Boito
- via Mascagni
- via Penzale da via Giovannina a via Prato Fiorito
- via Catalani
- via Rossini
- via Puccini
- via Verdi
- via Bellini
- via del Macello
- via S.Orsano da via del Macello a via Ferrarese
- via Ferrarese da via Ramedello a via IV Novembre
- via Pisacane
- via F.lli Bandiera
- via N. Bixio
- via Farini
- via Risorgimento da incrocio con Canale Menina a via IV Novembre
- via Cairoli
- via Manara
- via Manin
- via Tommaseo
- via Oberdan
- via N. Sauro
- via Ciro Menotti
- via D'Azeglio
- via Garibaldi
- via Cavour
- via Mazzini
- via Battisti
- via Cattaneo
- via Gioberti
- via Saffi
- via Mameli
- via Armellini
- via Malpighi
- via Burgatti
- via Fermi
- via Galilei
- via Galvani
- via Pacinotti
- via Einstein
- via Torricelli
- via Gioia
- via Marescalca
- via Volta
- via Meticci
- via Copernico
- via Spallanzani
- via Marconi
- via Righi

CASUMARO 2° Categoria

- via Correggio dall'incrocio con Via Ex Dogana ovest all'incrocio con via Ex Dogana est
- via Ex Dogana da via Correggio a via Maestra
- via Bondenese da via Correggio a via Guaraldi
- via Matteotti
- Via Dante
- via Virgilio

XII MORELLI 2° Categoria

- via Maestrola
- via Valentino Govoni
- via Garibaldi
- via Giraldi
- Piazza L.Govoni
- via XII Morelli
- via Paratore da via XII Morelli a-via del Riccio
- via Maestra Grande da via XII Morelli a via Zigalotto

CORPORENO 2° Categoria

- via Statale da via Seminario a via Guadora
- via Alberelli da via Nuova a via Statale
- via Paradisi da via Statale a incrocio con canale (mt. 100)
- via Canaletto
- via Carducci

RENAZZO
2° Categoria

- via Alberelli da via Tagliamento a via Renazzo
- via Tagliamento
- via Isonzo
- via Brenta
- via Bagni
- via di Renazzo da via Taddia a via Lenzi
- via Chiesa da via Renazzo a Via M. Grande
- via IV Novembre
- via Pilastro da via Renazzo a via M. Grande
- via Silvio Pellico
- via Maestra Grande da via Silvio Pellico a via Chiesa
- via Piave
- via Marco Polo

3° Categoria

Tutte le strade ed aree pubbliche e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio, del territorio comunale, non comprese negli elenchi di cui alla 1° e 2° categoria.